

n. 195/2012 sub 3 R.G. Affari Camerali Fallimenti

Tribunale di Treviso

II Sez. Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

Dott.	Antonello	Fabbro	Presidente
Dott.	<i>Bruno</i>	<i>Carriani</i>	Giudice
Dott.	Alberto	Valle	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**Decreto**

nella causa promossa con ricorso depositato in data 29.5.2013

da

**[redacted]** avv. **[redacted]** in proprio

- ricorrente -

contro

Fallimento **[redacted]** Srl, in persona del curatore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato **[redacted]** dom.

- resistente -

Oggetto: opposizione a stato passivo.

-oOo-

1. L'avvocato **[redacted]** si è insinuato al passivo del Fallimento **[redacted]** Srl in liquidazione per il complessivo importo di Euro 71.661,79 in

privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta per la società fallita, consistita:

- nell'insinuazione al passivo del Fallimento [redacted] Spa del credito di Euro 1.500.000,00, somma rinveniente da prestito obbligazionario, insinuata in chirografo oltre ad interessi convenzionali ed ammessa al passivo in chirografo, con postergazione e con esclusione di interessi;
- nell'opposizione allo stato passivo del Fallimento [redacted] Spa, proposta avverso il predetto provvedimento di ammissione emesso dal G.D., conclusasi con decreto del tribunale fallimentare che ha rigettato l'opposizione;
- nelle tre successive proposte di transazione, nessuna delle quali perfezionatasi, relative alla richiesta della curatela fallimentare di [redacted] Spa di pagamento della somma di circa Euro 640mila a titolo di garanzia prestata da [redacted] per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da una cessione di ramo d'azienda.

Ammesso in privilegio per il complessivo importo di Euro 10.000,00 oltre a Cassa ed Iva in chirografo, ha proposto opposizione all'esclusione del maggior importo (Euro 59.077,79), deducendo l'illegittimità della decisione per aver liquidato il compenso ai minimi di tariffa, senza valutare tempo ed impegno profusi, e per aver applicato un unico onorario per l'attività di assistenza nel tentativo di composizione amichevole della controversia relativa alla garanzia, mentre le tre proposte transattive formulate avrebbero

dovuto essere considerate come contratti distinti e ricevere ciascuno autonoma remunerazione.

Nel giudizio si è costituita la curatela fallimentare concludendo per il rigetto del ricorso.

2. L'attività professionale svolta dal ricorrente si è esaurita, il fatto <sup>invece dei documenti prodotti</sup> non prima dell'entrata in vigore del D.M. 140/2012; trova perciò applicazione, ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista, il D.M. 8.4.2004, n. 127.

3. Si procede partitamente ad esaminare le singole attività per le quali è stato richiesto il compenso.

a) Domanda di insinuazione al passivo del Fallimento [redacted] Spa del credito di Euro 1.500.000,00, per prestito obbligazionario erogato a [redacted] Spa.

Il credito è stato ammesso al passivo del fallimento, sia pure in via postergata e con esclusione degli interessi.

Deve riconoscersi pertanto l'utilità per il cliente dell'opera svolta dal professionista.

L'attività, così come specificata nella nota pro-forma (doc. 3 ric.), non è stata contestata da curatela nella sua effettività.

Poiché non è dato rinvenire profili di particolare complessità dell'attività, che del resto neppure sono stati specificamente dedotti (non può considerarsi integrare profili di complessità, la produzione, in esito ai rilievi sollevati dalla

curatela, della documentazione necessaria al fine di provare in fatto gli elementi costitutivi del diritto azionato: cfr. doc. 2 ric.), si ritiene di dover liquidare gli onorari a valori medi di tariffa.

Vista la Tabella A, par. VII, allegata al D.M. 127/2004, si liquidano a titolo di onorari Euro 3.167,50 di diritti Euro 1.615,50 di spese Euro 5,01.

Sommano Euro 4.788,01.

Risultano, al netto dell'acconto ricevuto dalla cliente (Euro 1.500,00: doc. 4 res.) Euro 3.288,01, oltre Cassa ed Iva come per legge.

b) Opposizione allo stato passivo del Fallimento [redacted] Spa, proposta avverso il predetto provvedimento di ammissione emesso dal G.D., conclusasi con decreto del tribunale fallimentare che ha rigettato l'opposizione.

L'utilità del ricorso per il cliente, a prescindere dal suo accoglimento, pare, alla stregua di allegazioni e documenti versati in causa, quantomeno opinabile.

A prescindere dalla postergazione, infatti, ed anche ad ipotizzare una collocazione meramente chirografaria, la possibilità di effettiva soddisfazione del credito nel concorso, anche solo in misura percentuale, era, già ex ante, ben meno che concreta; e solo apparente, perché destinata a falcidie, l'entità dei valori patrimoniali oggetto di domanda.

Tanto più difficile appare individuare una concreta utilità o vantaggio potenzialmente derivanti dall'iniziativa, alla luce dell'esito del ricorso, che è stato integralmente respinto.

Infine, il ricorrente non ha specificamente allegato nè chiesto di dimostrare la sussistenza di alcuno dei requisiti e criteri, indicati dagli artt. 1 e 5 D.M. cit., utili ad orientare nella determinazione del compenso.


Tanto considerato, ritiene il collegio, con riferimento all'attività in esame, di dover liquidare gli onorari in misura vicina al minimo e di poter far propria la quantificazione di diritti ed onorari indicata dalla curatela fallimentare nel prospetto allegato sub doc. 3 res.

Sommano così Euro 6.140,39.

Risultano, al netto degli acconti ricevuti (Euro 5.078,61: doc. 4 res.. Non è dimostrata la corresponsione di maggiori acconti) Euro 1.061,78, oltre Cassa ed Iva come per legge.

c) Transazione su pretesa creditoria della curatela fallimentare di [redacted] Spa per ammontare di Euro 640 mila circa.

i. L'incarico professionale, per quanto si desume dal ricorso, ha avuto un unico e determinato oggetto, il raggiungimento di un componimento transattivo della controversia.



La formulazione di tre successive bozze di transazione - a prescindere dagli elementi di differenziazione che le connotino, o meno, l'una rispetto all'altra - costituisce attività esecutiva dell'unico mandato professionale ricevuto.

La pretesa di moltiplicazione dei compensi quante sono le bozze predisposte dal professionista nell'ambito delle trattative, non ha fondamento giuridico.

ii. Nessuna delle bozze di accordo predisposte dal ricorrente è stata ritenuta accettabile dalla curatela del fallimento [redacted] e l'accordo transattivo non si è perfezionato.

L'attività non è pertanto giunta al suo completamento, mediante la redazione di un testo contrattuale condiviso, che abbia condotto alla definizione conciliativa della controversia; e non ha in altro modo prodotto, per quanto può valutarsi in base agli atti di causa, risultati per il cliente, apprezzabili in termini di concreta vantaggiosità.

Rilevato come, in ipotesi di mancata formalizzazione della transazione, non violi le disposizioni tariffarie la liquidazione del compenso da parte del giudice soltanto per le attività preparatorie (Cass. 10.11.1998, n. 11292), e pur tenuto conto dell'arco di tempo durante il quale l'incarico è stato svolto (da giugno 2011 a marzo 2012: docc. 8 a 18 ric.), ritiene il tribunale condivisibile la decisione del giudice delegato, che ha liquidato un compenso orientato sui minimi tariffari previsti dal D.M. 127/2004 in materia stragiudiziale.

E così di liquidare, per il titolo in esame, Euro 9.431,26, oltre Cassa ed Iva di legge.

4. La somma dei crediti, siccome accertati e liquidati al netto degli acconti ricevuti, è pari ad Euro (3.288,01+1.061,78+9.431,26=) 13.781,05, oltre Cassa ed Iva come per legge e subordinatamente ad emissione di fattura.

Al credito capitale, ed agli interessi al tasso legale dalla domanda al primo riparto utile, anche solo parziale, spetta collocazione privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. Cassa ed Iva in chirografo.

5. Non vi è luogo a disporre consulenza tecnica preordinata alla liquidazione del compenso, atteso che la consulenza non costituirebbe mezzo di valutazione delle prove, ma si risolverebbe nell'inammissibile devoluzione al consulente della decisione sul tema della controversia.

6. In considerazione dell'esito del giudizio e delle questioni in esso esaminate, si ritiene di poter compensare le spese di lite in ragione di un terzo. Il residuo a carico del ricorrente secondo prevalente soccombenza, liquidate come da dispositivo.

**p.q.m.**

ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

in parziale riforma del provvedimento impugnato, ammette l'avv. [REDACTED] al passivo del Fallimento [REDACTED] Srl per il complessivo importo di Euro 13.781,05, oltre Cassa ed Iva come per legge e subordinatamente ad

emissione di fattura ed interessi <sup>di legge</sup> sull'imponibile dalla domanda al primo  
riparto utile, imponibile ed interessi in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.,  
Cassa ed Iva in chirografo. Ordina le conseguenti modificazioni dello stato  
passivo;

compensate le spese di lite in ragione di un terzo, condanna il ricorrente al  
pagamento in favore della curatela dei residui due terzi, che liquida in  
complessivi Euro 3.863,36, di cui Euro 3.800,00 per competenze, Euro 61,00  
spese ed Euro 2,36 anticipazioni, Cassa ed Iva come per legge.

Così deciso in Treviso, il 23/9/14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marta BARBOLA

Il Presidente

Il Giudice est.

Depositato in cancelleria  
24.9.2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marta BARBOLA